

## DIRITTO ALLA RESISTENZA E CESSIONE DELLA SOVRANITA'

*Vi proponiamo l'articolo pubblicato sul numero 8 di Puntozero, nuova edizione, periodo gennaio-marzo 2018. Il saggio di Antonello Mario Lupino si incentra sul valore dell'identità nazionale fondata sulla sovranità popolare e sulla costituzione, a difesa della Patria contro la speculazione condotta dall'Unione Europea.*

*Buona Lettura!*

Durante i miei studi universitari in giurisprudenza, ero molto attratto da ciò che la nostra Carta Costituzionale esprimeva. Quei valori, che erano in me onnipresenti a causa del mio status di militare professionista e dei ben quattro giuramenti che nella mia carriera militare avevo prestato, mi spingevano e mi spingono tuttora a voler bene al Nostro Paese, la Nostra Patria. Si badi bene, il mio non è un voler bene morboso e fine a sé stesso, ma avendo avuto nella mia dinastia familiare, soprattutto da parte materna, numerosi militari morti e reduci dalle varie guerre combattute sin da quando il Nostro Paese era conosciuto come Regno di Sardegna, quello che è maturato in me si identifica in un amore rispettoso verso tutti quei valori di libertà, democrazia e civiltà a cui tutti dovrebbero aspirare e per i quali tutti, cittadini, politici e militari, dovrebbero impegnarsi veramente. Ovvero, come gli antichi filosofi greci dicevano con grande enfasi "...la libertà e la democrazia non sono un regalo che qualcuno ci fa, ma devono essere conquistate giorno per giorno e sapute mantenere con il rispetto e la dignità che questi valori ispirano...".

Ho gioito quando l'Italia si apprestava a far parte di un più grande organismo che si sarebbe chiamato Unione Europea, intravedendo in questo un sistema per evitare le guerre che hanno sempre afflitto il suolo europeo, ma soprattutto la fine di quelle barriere economiche e politiche chiamate confini, che impedivano da lungo tempo l'espressione e la vocazione europea di ogni cittadino di questo grande e vecchio continente. In seguito all'attuazione dei vari trattati costitutivi della UE mi accorsi, soprattutto guardando all'introduzione della cosiddetta Moneta Unica, l'euro, che le cose non stavano proprio nei termini in cui Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi sognarono l'Unione dei popoli europei. In effetti mi sembrava più un'unione delle lobby economiche più potenti d'Europa e del mondo, piuttosto che l'unione tra Popoli che occupavano lo stesso Continente.

Durante lo svolgimento dei miei incarichi professionali in Italia e all'estero, ho potuto constatare che, purtroppo, sebbene a livello basilico gli Stati aderenti all'Europa Unita e alla moneta Unica credessero all'ispirazione data dalla creazione di questo super Stato chiamato Unione Europea, ad alto livello, soprattutto economico, così non era. Mi accorsi subito che forse la creazione di questa Unione Europea era servita a scopi tutt'altro che nobili, in favore di potentati economici facenti capo a strutture sovranazionali. Sebbene sapessi che alcuni articoli della nostra Costituzione prevedessero e prevedano tuttora l'ingresso di norme comunitarie nel nostro sistema di leggi tramite il sistema del recepimento, la mia domanda era rivolta al come mai tutte le normative comunitarie venivano recepite senza eccepire quasi nessuna critica o discussione in merito. Mi ero quasi convinto che la Nostra Costituzione, da rigida, fosse diventata "molliccia", quasi un colabrodo.

Mi dedicai quindi allo studio della Costituzione e dell'iter con cui si giunse, immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, alla sua definitiva stesura da parte del cosiddetto Comitato dei 75, nonché ai precedenti giuridici internazionali che avevano consentito l'abbattimento, nel corso degli anni, di alcuni "muri" innalzati dalla nostra Costituzione a protezione della nostra sovranità. Sovranità, proprio una bella parola. Peccato che l'alto valore che rappresenta sia caduto in disuso, soprattutto in questi ultimi tempi!

Oserei dire Sovranità: questa sconosciuta!. In effetti, la tesi che andai a discutere in occasione della mia laurea magistrale, si intitolava guarda caso Ordine giuridico europeo e concetto di diritto comune nella storiografia recente.

Nel redigere il mio lavoro per la tesi, andai a cercare nei documenti storici, reperibili nei vari archivi nazionali e nelle biblioteche universitarie, ciò che nell'intimo dei Padri Fondatori aveva smosso le loro coscienze subito dopo il secondo conflitto mondiale, inducendoli a creare, nonostante venissero da schieramenti politici ideologicamente opposti, una così completa Carta Costituzionale, che sebbene per la redazione e l'approvazione di alcuni articoli si siano avute sporadiche divergenze di opinioni tra i vari partiti politici, per quasi tutti gli altri vi è stata pressoché l'unanimità.

Nel ricercare gli articoli più significativi di quei sentimenti antifascisti ed in favore dei diritti dell'uomo e del popolo italiano (Sovrano; NdA), non posso non citare in questo articolo i primi dodici articoli della Nostra Carta, chiamati non a caso "il nucleo duro della Costituzione". Altresì, non posso esimermi, constatando "de facto" la grave situazione politica ed economica del Nostro Paese, di sottolineare che tutto questo accade in quanto nella proposta e nella stesura delle ultime leggi, non ultima quella sulle cosiddette "fake news", si siano trascurati i principi della Nostra Carta Costituzionale, agendo talvolta in palese contrasto

con gli articoli in essa contenuti. Pertanto, come direbbe un noto presentatore televisivo, la domanda sorge spontanea: “c’è qualcosa contenuta nella Costituzione che ci potrebbe autorizzare, quando i diritti principali del cittadino e la sua Sovranità vengono minacciati, ad attuare un certo ‘diritto alla resistenza’ (inteso come diritto di opporsi al furto di sovranità)?”

Nelle prossime righe, farò un excursus sui primi dodici articoli della Costituzione Italiana, in particolare l’articolo 11, senza tralasciarne alcuni altri non meno importanti, considerando se anche nel Nostro Paese si possa ricorrere al “diritto di resistenza” quando la Nostra Costituzione e con essa la Sovranità popolare siano sistematicamente violate, in favore di accordi o regole internazionali ad uso esclusivo delle grandi lobby internazionali.



## Alcuni cenni storici sulla Costituzione italiana

L'Assemblea Costituente della Repubblica italiana, composta di 556 deputati, fu eletta il 2 giugno 1946 e si riunì in prima seduta il 25 giugno nel palazzo Montecitorio, a Roma; l'Assemblea continuò i suoi lavori fino al 31 gennaio 1948 con 375 sedute pubbliche, di cui 170 furono dedicate alla discussione ed all'approvazione della nuova Costituzione. La creazione di un'Assemblea Costituente era stata delineata dal d.lgs. n. 151/1944, nel quale si prevedeva che la forma istituzionale dello Stato sarebbe stata demandata ad un'apposita Assemblea "a tal fine eletta" dal Paese.

L'Assemblea, per il proprio funzionamento, adattò il regolamento interno della Camera del 1° luglio 1900 come stabilito nel d.lgs. n. 98/46, regolamento che venne poi adottato in via definitiva; questo significò l'adozione della struttura in Gruppi parlamentari della precedente Camera dei deputati e delle modalità di funzionamento, dal ricorso al voto segreto all'uso del diritto di interpellanza, interrogazione e mozione, che rafforzò l'identità di Assemblea sovrana di fronte all'esecutivo, da cui scaturì quella contrapposizione con il Governo a cui il decreto legislativo n. 98/46 lasciava delegato il potere legislativo (è bene tenere a mente quanto sopra descritto, soprattutto in merito alla parola "Sovrana"; NdA).

L'Assemblea, con alcuni articoli aggiuntivi, deliberò la nomina di una Commissione per la Costituzione, composta di 75 membri scelti dal Presidente sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari in modo da garantire la partecipazione al processo costituente della totalità delle forze politiche, con l'incarico di predisporre un progetto di Costituzione da sottoporre al plenum dell'Assemblea; la Commissione, conosciuta anche come Commissione dei 75, fu nominata il 19 luglio 1946 ed iniziò la sua attività il 20 luglio 1946 eleggendo come presidente Meuccio Ruini ed articolandosi in tre sottocommissioni.

La prima, presieduta da Umberto Tupini, si occupò dei diritti e doveri dei cittadini; la seconda, presieduta da Umberto Terracini, dell'ordinamento costituzionale della Repubblica; la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, dei diritti e doveri economici.

Nel corso dei lavori preparatori si manifestò fin da subito un ampio consenso sul ripudio della guerra e sulla necessità di dare un rilievo fondamentale al principio pacifista, cercando di formularlo nel modo più risoluto e forte; nel ripudio della guerra, i costituenti vollero sia marcare il distacco dal passato fascista, sia unire l'Italia agli altri popoli nell'aspirazione comune ad un mondo di pace: con l'art. 11 Cost. trovò la sua base il superamento delle chiusure nazionalistiche e l'apertura verso l'Europa, l'ONU e le altre organizzazioni internazionali.

## Una breve considerazione sull'articolo 11 Cost.

Come ho detto in premessa, durante la stesura della mia tesi di laurea, ho avuto modo di consultare gli atti dei lavori preparativi del "Comitato dei 75" e della Costituente, circa la nostra Carta Costituzionale. Nel farlo, mi sono avvalso dell'eccellente lavoro portato avanti negli anni dalla mia Musa ispiratrice, la professoressa Lorenza Carlassare. Nella consultazione ho avuto modo di accedere a materiale originale vergato a mano dagli interessati, nonché a materiale manoscritto, relativo ai vari esponenti del "Comitato dei 75", in cui sono contenuti anche i commenti personali (con note a margine firmate dagli estensori).

Ebbene, anche se per la discussione e stesura di alcuni articoli, ho notato da ciò che scrivevano i Nostri Padri Fondatori durante le loro sedute una certa comunanza d'intenti nel far sì che quanto da loro stilato e profuso nella Carta Costituzionale fosse per la nascente Repubblica Italiana ed i propri cittadini una sorta di riparo e protezione dei loro diritti (ma anche dei doveri) da ciò che li aveva portati alla catastrofe post bellica. Un riparo da tutti i fascismi ed i totalitarismi, che avrebbe visto crescere alla sua ombra una nazione ed un popolo nuovo, non più diviso in fazioni, ma coeso per un unico scopo: ricostruire l'Italia e formare gli italiani ad essere un popolo nuovo, facendo salve le proprie tradizioni e le antiche origini.

Nella Costituzione italiana si evidenziano quindi i massimi valori relativi all'individuo ed alla Patria, alla salvaguardia del territorio, dei cittadini ed alla loro Sovranità e libertà ed altri valori molto alti, i quali secondo alcune concezioni politico-ideologiche del momento, sono sorpassati ed antichi od obsoleti come ribadiscono alcuni, che sicuramente non hanno studiato la Costituzione italiana, ma a mio avviso l'atto costitutivo di qualche multinazionale.

Questo articolo che viene sottoposto all'attenzione del lettore, nasce da un'analisi circa la complessità del tema dei rapporti interordinamentali, in particolare sulla difficile conciliazione della cessione di parti di sovranità all'Unione Europea, con la volontà di proteggere il cosiddetto nucleo duro costituzionale", ovvero la salvaguardia dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, anche alla luce di diverse vicende legate alla mancanza di un vero dialogo tra la Corte di Giustizia Europea ed il Nostro Giudice delle Leggi, ossia la Corte Costituzionale.

La mia analisi riguarda inoltre la cosiddetta "teoria dei controlimiti", espressione coniata da P. Barile, che sta a significare la limitazione ai limiti imposti dalla cessione di sovranità, volta a tutelare e blindare i diritti fondamentali espressi nella nostra Carta Costituzionale dalle ingerenze di organismi sovranazionali.

Allo scopo di far luce su come si sia arrivati al processo di integrazione europea ed alla cessione di sovranità da parte del nostro Paese, che nel passato, per ragioni storiche e politiche, affondava le sue radici sull'affermazione del diritto assoluto alla sovranità, bisogna fare un passo indietro all'immediato dopoguerra.

In questo caso, come spiegato precedentemente, ho analizzato i lavori dell'Assemblea Costituente delle varie commissioni che hanno portato alla redazione definitiva da parte della Commissione dei settantacinque della nostra Carta Costituzionale.

Nella fattispecie assumono particolare rilievo i contenuti dell'articolo 11, già 4, 5 e 10.

Nella sua configurazione originale, quest'articolo contiene già le disposizioni chiare e precise per il futuro ingresso del nostro Paese in quelle organizzazioni internazionali di cui oggi fa parte, e soprattutto in vista di un suo futuro ruolo attivo nella creazione dell'odierna Unione Europea.

Per capire meglio il contenuto e la sostanza universale dell'articolo 11 nella sua possibile interpretazione, mi sono avvalso, come già anticipato, della ricerca della professoressa Lorenza Carlassare, insigne costituzionalista e docente universitaria, la quale fornisce tutta una serie di illuminanti ed esaustive considerazioni sull'art.11 e sulla sua genesi.



## La genesi dell'articolo 11

Nel passato il dibattito sull'articolo 11 verteva essenzialmente sulla questione del suo valore precettivo o programmatico, negandogli così una propria forza giuridica vincolante, dibattito che in quegli anni coinvolgeva la stessa Costituzione in molte sue parti. Tuttavia questo dibattito è stato superato da tempo con l'affermazione del valore giuridico vincolante delle norme costituzionali, superato ancor di più riguardo all'art.11, con l'attribuzione ai suoi principi del massimo valore di principi fondamentali del sistema, addirittura immodificabili.

Nel corso del tempo, tale dibattito ha assunto una diversa configurazione orientandosi in una precisa direzione: liberarsi dai fastidiosi limiti di una Costituzione rigida; indebolirne il significato ed il valore, così da svincolare la politica dal diritto. Eppure l'intento dei padri costituenti era limpido, così come appare ricostruendolo dalla lettura degli interventi dei deputati appartenenti ai diversi schieramenti politici.

Non risultano dubbi o incertezze o formulazioni dall'incerto valore, ma parole chiare attentamente studiate allo scopo di esprimere con la massima forza statuizioni giuridiche precise.

Prescindendo dalle ragioni politiche che allora ispiravano la scelta tra l'una o l'altra tesi sul valore giuridico dell'art.11, pregne entrambe di importantissime conseguenze giuridiche, giova ricordare l'osservazione di Norberto Bobbio per il quale bisogna distinguere l'uso classificatorio secondo i due termini, pace e guerra vengono usati nel loro significato descrittivo, dall'uso assiologico o prescrittivo, in base al quale i due termini vengono usati per approvare o condannare a seconda del sistema di valori a cui si ispirano questo o quello stato di cose significato dai due termini. Egli richiama al cosiddetto "sistema dei valori" a cui i due termini presenti nell'articolo 11 si ispirano, spiegando l'ampissimo consenso registrato nella Costituente circa il ripudio della guerra e sull'articolo 11.

In effetti la scelta del verbo "ripudia", preferita ad altri verbi, non è casuale e come diceva Meuccio Ruini, presidente della Commissione, ha un accento energico ed implica la condanna come la rinuncia alla guerra. Guerra era dunque per alcuni, come l'On. Crispo, un significato più ampio, comprensivo di violenza. In effetti l'On. Treves, nel dare il proprio consenso precisa che la nostra storia recente prova che ci possono essere attentati alla libertà dei popoli anche senza esservi formali dichiarazioni di guerra.

La Costituente, d'altro canto, non viveva a parte dal contesto del Paese e dalle correnti che lo attraversavano in quei tempi. I propri componenti erano legati a partiti che solo allora uscivano dalla clandestinità, ed i quali, prima che il conflitto giungesse a termine, elaboravano le linee programmatiche da porre come base di un nuovo ordine giuridico.

Nel ricostruire quindi l'intento dei costituenti in merito all'art. 11, non si può ignorare il fermento di pensiero, prima e dopo i lavori per la sua stesura. Tutti, studiosi e politici di diversi settori, hanno posto in primo piano la cessione di parti di sovranità in cambio di una pace, solidarietà e giustizia internazionali, così come Spinelli e Rossi avevano previsto nel loro Manifesto di Ventotene nel 1941, alla base del pensiero di Luigi Einaudi.

Nel comune sistema di valori, le basi del larghissimo consenso sono varie e di grandissimo rilievo. Una forte spinta al ripudio della guerra e all'apertura verso gli altri popoli veniva dal rifiuto del passato, dall'opposizione di concezioni belliciste dello Stato autoritario che aveva condotto l'Italia a vivere l'esperienza disastrosa della guerra. Oltre a tale movente ben radicato, si aggiunge anche una ragione meno contingente che travalica le vicende storiche nostrane, una ragione universalmente condivisa. La prima proposizione dell'articolo 11, "l'Italia ripudia la guerra...", ben si inseriva quindi in un contesto mondiale in cui aleggiava uno spirito di pace che attraversava sia i popoli che i continenti e che fin dal 1941 aveva trovato espressione nella Carta Atlantica, nella quale le potenze alleate, tracciando lo scenario

futuro, preparavano un mondo in cui fossero scongiurate le guerre. È proprio alla carta Atlantica che si richiamano i Costituenti.

Una domanda che un attento lettore del dispositivo in argomento potrebbe forse porsi è come mai nell'articolo 11 non venga mai menzionata l'Europa o l'ONU.

In effetti ciò corrisponde a verità. Non si parla di Europa nel testo della Costituzione, e nemmeno dell'ONU, in quanto la prima è implicitamente od esplicitamente presente nei contenuti dei documenti delle sedute della Commissione; riguardo alla seconda, sebbene venga nominata esplicitamente in pochi interventi, sono continui i richiami che vengono fatti all'organizzazione della pace, ad organizzazioni che assicurino pace e giustizia tra i popoli. Riferimenti generici ma chiarissimi: l'aspirazione a partecipare all'Organizzazione delle Nazioni Unite e a essere perciò in armonia con quanto previsto dalla Carta era sempre sottintesa. D'altronde lo conferma anche la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 183/73, in quanto: "l'art.11 è una disposizione non a caso collocata tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana, segna un chiaro e preciso indirizzo politico: il costituente si riferiva nel porla, all'adesione dell'Italia alla Organizzazione delle Nazioni Unite". Effettivamente anche il rigoroso costituzionalista Livio Palladin non ha remore quando afferma che "nella sua formulazione testuale, la seconda parte dell'articolo 11 allude con tutta evidenza all'ONU (anche se l'Italia è entrata a farne parte il 14 dicembre 1955)".

A tal proposito occorre ricordare un'affermazione dell'On. Damiani, il quale commentando favorevolmente il futuro articolo 11, in proposito al richiamo ad un'organizzazione internazionale che assicura la pace e la giustizia tra i popoli, ebbe a dire: "Potrà effettuarsi subito questa organizzazione?" – proseguendo – "Non si vedono i lineamenti, nel momento presente, di questa determinazione, come fatto immediato, ma si può essere certi che questa organizzazione internazionale avverrà (...), perché è nella evoluzione naturale degli eventi, perché o il mondo si organizza in modo da essere retto da un Governo mondiale, o il mondo andrà incontro alla distruzione." – ed infine, rallegrandosi che tale luminosa aspirazione sia stata sintetizzata in un articolo conclude – "Iddio voglia che presto diventi un fatto attuale". Che cosa dire? L'unico modo di intendere tale discorso (altrimenti incomprensibile) è riferirlo alla futura partecipazione dell'Italia all'unica organizzazione internazionale esistente, ossia all'ONU, auspicandone l'immediato ingresso.

## Il contenuto dell'art. 11

Tornando all'articolo 11, è la disposizione che meglio consente di collocare la Costituzione italiana in un contesto mondiale di valori condivisi costringendoci ad allargare lo sguardo oltre i confini nazionali e a tutto ciò che è stato causato durante la nostra specifica storia, con violenze, morte, distruzioni e miseria che avevano suscitato rifiuti ed insieme aspirazioni e speranze comuni. Per il loro futuro gli uomini volevano un mondo diverso e nuovo, prefigurato dalla famosa proclamazione della quattro libertà di Roosevelt in cui, unitamente alle libertà tradizionali, si menzionano la libertà dalla paura e la libertà dalle miserie. In effetti nell'art.11 trova la sua base feconda il superamento delle chiusure nazionalistiche, particolarmente rigide durante il regime fascista. È chiaro che la Repubblica italiana doveva affermare nella propria Costituzione il principio di rinuncia alla guerra come strumento di politica offensiva e di conquista non solo per chiarire la propria posizione rispetto a quel movimento del mondo intero che cerca di mettere la guerra al bando, ma per un nostro specifico motivo interno, quale opposizione cioè alla guerra che ha rovinato la Nazione. Nella proposizione "...ripudia la guerra...", il ripudio vale sia a marcare il distacco dal passato, sia ad unire l'Italia agli altri popoli nell'aspirazione comune ad un mondo di pace.

È proprio nell'articolo 11 che la Corte Costituzionale potrà trovare l'aggancio indispensabile a legittimare le norme dell'Unione e a giustificare la loro preminente posizione nell'ordinamento giuridico italiano.

In esso tutte le organizzazioni internazionali possono trovare legittimazione per eventuali limitazioni di sovranità, ma dev'essere chiara una cosa: l'articolo 11 può essere invocato come fondamento legittimante a due insuperabili e precise condizioni:

- a.** che si tratti di organizzazioni finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni;
- b.** che l'Italia sia in una situazione di parità con gli altri partecipanti.

Condizioni entrambe, che a mio avviso forse non sono riscontrabili in tutte le numerose organizzazioni di cui l'Italia fa parte.

Come accennato in precedenza, si è cercato quasi da subito di ridurre la portata dell'articolo 11, tentando di negarne l'efficacia vincolante. In seguito, in un contesto sociopolitico mutato, si è cercato di scomporlo in parti distinte, autonome e slegate tra loro, con argomentazioni volutamente orientate a neutralizzare la forza del fermo divieto contenuto nel primo periodo della disposizione. Si è persino cercato di far passare l'idea che l'art. 11, nella parte in cui in cui "ripudia la guerra", fosse oramai privo di valore perché modificato dalle consuetudini internazionali. Ma la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 48/1979 ha affermato che "l'adeguamento automatico non potrà in nessun modo consentire la violazione dei principi

fondamentali del nostro ordinamento costituzionale che costituiscono uno sbarramento insormontabile”. Nessuno quindi può dubitare dell’assoluta compattezza e unitarietà di tale disposizione.



## La teoria dei controlimiti

L’aspetto forse più problematico dei rapporti interordinamentali è da rinvenire nell’elaborazione della cosiddetta teoria dei controlimiti.

Le preoccupazioni del giudice costituzionale italiano circa la necessità di salvaguardare principi e diritti fondamentali del nostro ordinamento nei confronti della Comunità europea sono evidenti a partire dalla sentenza del 27 dicembre 1965 nr. 98 in cui si controverteva delle attribuzioni giurisdizionali della Corte di giustizia: in particolare, veniva contestato – in relazione agli artt. 102 e 113 Cost. ed alla VI disp. trans. Cost. – l’art. 2 della l. 25 giugno 1952, nr. 766, che ha reso esecutivo in Italia il trattato CECA, nella parte in cui immette nell’ordinamento statale gli artt. 33, 41 e 92, che prevedevano una giurisdizione esclusiva sui ricorsi avverso i provvedimenti dell’Alta autorità comunitaria.

La Corte costituzionale, in proposito, ha rilevato che gli artt. 102 e 113 Cost. “concernono soltanto la tutela dei diritti e degli interessi che sono attribuiti ad ogni soggetto per la sua posizione nell’ordinamento comunitario, e non dei diritti e degli interessi che gli derivano dalla sua posizione in un ordinamento estraneo come quello della CECA”; e dunque, ha ammesso che anche in ambito giurisdizionale possano essere attribuite alle Comunità competenze precedentemente assegnate allo Stato, purché ciò avvenga “senza pregiudizio del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale, dal momento che tale diritto è tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce all’art. 2 Cost.”.

Il concetto dell’esistenza di un nucleo di norme costituzionali comunque resistenti alle norme comunitarie venne poi sviluppato nella successiva sentenza nr. 183/1973, sottolineando che “in base all’art. 11 Cost. sono state conferite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che tali limitazioni (...) possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all’art. 189 (poi art. 249) una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali”.

La Corte afferma, in altri termini, che la legge di esecuzione del Trattato potrebbe andare soggetta al suo sindacato nell’ipotesi in cui un regolamento comunitario (ma anche un qualsiasi altro atto comunitario immediatamente applicabile) pregiudicasse i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale ed i diritti inalienabili della persona umana.

Questa riserva all’apertura dell’ordinamento italiano a quello comunitario viene confermata – in modo praticamente letterale – nella successiva sentenza nr. 170/1984. Inoltre, i giudici costituzionali rilevano che “le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l’intero settore dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte, la quale ha già avvertito nella sentenza nr. 183/73, come la legge di esecuzione del Trattato possa essere soggetta al suo sindacato (...)”.

E ancora, sia pure come obiter dictum, nelle sentenze nr. 1146 del 1988 e nr. 203 del 1989. L’obiettivo dei giudici costituzionali era, fondamentalmente, quello di garantire l’invulnerabilità da parte del diritto



comunitario del cuore della Costituzione italiana, e cioè di quell'insieme di principi e diritti che rappresentano il nucleo intangibile della Carta costituzionale.

Occorre sottolineare come la teoria dei controlimiti rappresenti un terreno nell'ambito del quale si è molto discusso; è però palese che, agli sforzi profusi per la costruzione dogmatica della categoria, non sia seguita una concreta applicazione dal punto di vista processuale.

La teoria dei controlimiti finora non è mai stata concretamente applicata dalla nostra Corte costituzionale; quest'ultima ha però trovato recente applicazione da parte del Consiglio di Stato (Admenta c. Federfarma e altri, sentenza nr. 4207 del 2005).

In questa circostanza, il giudice d'appello amministrativo ha escluso di disapplicare la norma di una legge italiana contrastante con disposizioni del Trattato CE, poiché – tra l'altro – tale norma (art. 8 della legge n. 362 del 1991) era stata oggetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale (24 luglio 2003 nr. 257), la quale l'aveva modificata per assicurare la tutela del diritto fondamentale alla salute, garantito dall'art. 32 Cost.

L'ipotesi richiamata consisteva quindi in un caso di conflitto tra una norma di legge integrata da una pronuncia della Corte costituzionale ed il diritto comunitario di cui agli artt. 12, 43, 56 del Trattato.

Il TAR Lombardia si era rivolto alla Corte costituzionale; ne era seguita una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge nr. 362 del 1991 per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, poiché la norma primaria, pur prevedendo l'incompatibilità tra la gestione societaria delle farmacie private e qualsiasi altra attività nel "settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco", nulla prevede quanto alle farmacie comunali, per la cui gestione da parte di soggetti societari, appunto, non era indicata alcuna incompatibilità in caso di contemporaneo svolgimento da parte della società affidataria di quelle altre attività. Il ricorrente chiedeva al Consiglio di Stato di rimettere la questione alla CGCUE in via pregiudiziale.

Occorre innanzitutto richiamare l'attenzione sulla circostanza che la norma, della quale sarebbe dubbia la compatibilità con alcuni principi del Trattato CE, non scaturisce dall'attività del potere legislativo, ma è il frutto di un giudizio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione. Come è del tutto evidente, la Corte costituzionale ha accertato nella norma rimessa al suo esame il vizio di violazione degli artt. 3 e 32 Cost. e, utilizzando una modalità di intervento ormai acquisita da anni al processo costituzionale, ha imposto al giudice remittente ed a tutti gli operatori del diritto quella modificazione additiva ritenuta idonea ad eliminare il pregiudizio arrecato dal vecchio testo ai diritti fondamentali dell'uguaglianza e della tutela della salute. In tal modo è stato ? ed è – possibile conservare uno spazio giuridico statale del tutto sottratto all'influenza del diritto comunitario, uno spazio nel quale lo Stato continua ad essere interamente sovrano, vale a dire indipendente, e perciò libero di disporre delle proprie fonti normative. È appunto l'area dei diritti fondamentali, la cui tutela funge da insopprimibile "controlimite" alle limitazioni spontaneamente accettate con il Trattato.

Ad avviso del Collegio, in questo contesto si doveva collocare la sentenza costituzionale nr. 257 del 2003, secondo cui è indispensabile alla tutela di un diritto fondamentale dell'ordinamento, il diritto alla salute, la indicata modificazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge nr. 362 del 1991; la Corte, infatti, è intervenuta in un'area riservata alla sua giurisdizione, che non è stata intaccata dal trasferimento a favore della Corte di Giustizia delle competenze interpretative sul Trattato CEE, e pertanto rimane insensibile al paventato contrasto della modifica introdotta con principi comunitari.

I giudici costituzionali ritenevano non consentito che il giudice nazionale, in presenza di una statuizione della Corte costituzionale che lo vincola all'applicazione della norma appositamente modificata in funzione della tutela di un diritto fondamentale, potesse prospettare alla Corte del Lussemburgo un quesito pregiudiziale della cui soluzione non potrà comunque tenere conto, perché assorbita dalla decisione della Corte italiana, incidente nell'area della tutela dei diritti ad essa riservata. Il Collegio sosteneva di non ignorare la tendenza invalsa nel diritto comunitario e nella giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, specie dopo la firma del Trattato di Nizza, ad assicurare la salvaguardia dei diritti soggettivi in ambiti sempre più ampi, anche estranei alla vocazione prettamente economica che ha caratterizzato le origini ed una larga parte della storia della Comunità ed ora dell'Unione. Tuttavia, allo stesso tempo, la Corte costituzionale sottolineava che si trattava ancora di manifestazioni di valenza quasi sperimentale dell'aspirazione ad una unione più stretta tra i Paesi membri, che però allo stato non avevano assunto un significato giuridico vincolante, tale da determinare il superamento delle sovranità nazionali e delle loro prerogative costituzionali.

Relativamente alla compatibilità del diritto comunitario con i principi fondamentali costituzionali e i diritti umani inalienabili, occorre confermare la competenza esclusiva della Corte costituzionale, con l'esclusione – in questo caso – della possibilità da parte del giudice ordinario di risolvere autonomamente la questione.

La Corte stessa ha precisato tale assunto nell'ordinanza nr. 454 del 2006, affermando che il giudice nazionale deve rivolgersi alla Corte "qualora la non applicazione della disposizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi fondamentali

dell'ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona”.

Per ribadire tale posizione, la dottrina fa riferimento, oltre a ragioni giuridico-formali, anche a considerazioni di carattere sostanziale. Difatti, le conseguenze di un'eventuale sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale da parte della Consulta potrebbero creare tensioni di non poco conto tra l'ordinamento nazionale e quello comunitario: sembra dunque più prudente riservare alla Corte costituzionale la discrezionalità su di una decisione così delicata.

Non sempre, inoltre, il confronto tra le norme dell'Unione ed i controlimiti si risolve in favore dei secondi, potendo un principio costituzionale o un diritto umano fondamentale trovare la medesima tutela, ma anche una protezione diversa – e maggiore – in ambito comunitario.

## La tenuta dei controlimiti

È noto che le infauste sorti della cosiddetta Costituzione europea hanno portato alla redazione del Trattato di Lisbona, intorno al quale si è coagulato un consenso e una comunione di intenti che non avevano accompagnato le vicende della prima.

Già nella Costituzione europea si era avuta quella che è stata efficacemente chiamata “europeizzazione dei controlimiti” (art. 15), pur se accompagnata dal ribadito principio del primato del diritto comunitario su quelli nazionali (art. 16).

Come tutti sanno, il Trattato firmato a Lisbona ha nella sostanza riprodotto, al suo interno, anche se con poche e non rimarchevoli differenze, i precetti contenuti nella Costituzione in discorso; questo, infatti, è accaduto anche con riferimento all'art. 15, ora trasfuso nell'art. 4 del Trattato in parola, che enuncia il principio del doveroso rispetto da parte dell'UE nei confronti dei principi di struttura degli Stati (cosa che nel caso dell'Italia è avvenuta in pochi casi; NdA). Si osservi, inoltre, che tra le altre disposizioni che potrebbero richiamarsi, anche l'art. 67, 1 comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 61 del TCE) ribadisce il “rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridiche degli Stati membri” cui è tenuta l'UE, al fine di “realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.

Prima di vedere, però, quali potrebbero essere le conseguenze processuali di tale “nuovo” quadro normativo, mi sia consentito esprimere qualche dubbio sulla tenuta della nota teoria dei controlimiti elaborata dalla giurisprudenza costituzionale, in forza della quale – come si sa – il primato del diritto dell'Unione si arresta dinanzi ai principi fondamentali della Costituzione Italiana; le perplessità sono, come dire, in re ipsa per il solo, non trascurabile fatto che la suddetta elaborazione teorica non ha trovato mai applicazione pratica. Se non sembra realistico immaginare che il diritto di provenienza sovranazionale non abbia mai intaccato (in modo diretto o anche solo mediato) i cosiddetti controlimiti, occorre desumere che il giudice delle leggi ha forse preferito evitare di entrare palesemente in contrasto con l'Unione europea e con il diritto di quest'ultima.

Tuttavia, che le cose si siano svolte in questo modo, ovviamente, non è dato saperlo con certezza, si possono solo avanzare delle ipotesi.

Quanto detto, però, basta per osservare e interrogarsi su quali possano essere le prospettive di questo “qualcosa” di cui, alla prova dei fatti, si dubita dell'esistenza (non teorica, ma pratica) e di quanto questo dubbio sia una cosa alquanto effimera, in quanto essi, almeno a livello teorico dovrebbero esistere a tutela dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, e tradursi nella pratica, quando si devono tutelare questi ultimi. In ogni caso, però, volendo continuare a credere nella validità e nella attualità della teoria in discorso, non sembra privo di significato provare a ricostruire – sia pure in modo molto sintetico – il modello che va delineandosi a seguito del Trattato di Lisbona.





## Una dovuta riflessione

A questo punto, però, occorre fare talune rapide riflessioni sullo scenario che si è delineato (o dovrebbe delinearsi) in questi ultimi anni.

Per prima cosa, si può osservare che la nuova tutela offerta dal Trattato di Lisbona, all'art. 4, potrebbe giustificare un eventuale disinteressamento da parte delle Corti costituzionali nazionali in tema di controlimiti; ciò che si intende dire è che non sarebbe necessario, ai massimi garanti della Costituzione, impiegare particolari e ulteriori sforzi per mettere al riparo i principi fondamentali dell'ordinamento, a ciò potendo (o, meglio, dovendo) provvedere la stessa Corte di giustizia.

A tal proposito, va rammentato che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ad oggi la Consulta ha richiamato i controlimiti, in particolare, nelle sentt. nn. 227 e 288/2010. Quest'ultimo dato offre la possibilità di fare qualche considerazione. Il fatto che i controlimiti siano stati richiamati poche volte non è detto affatto che sia ricollegabile, invero, all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; ciò potrebbe essere accaduto anche semplicemente perché sono mancate le occasioni per ribadire la teorica in discorso. Al contrario, però, potrebbe scorgersi un qualche significato nel mancato riferimento, nelle decisioni citate, al quadro delineatosi con il Trattato di Lisbona; in questo senso, infatti, invece di manifestare indifferenza (e, si badi, non va considerata questa una critica, ma solo un dato oggettivo), la Corte avrebbe potuto rafforzare le sue argomentazioni richiamando l'articolo 4 cit. (nella prima delle due sentenze ricordate, infatti, il Trattato di Lisbona è stato chiamato in causa ad altro proposito).

Volendo poi volgere lo sguardo fuori confine, non si possono non ricordare le due pronunce della Corte tedesca, con cui si è dapprima strenuamente difesa la sovranità nazionale e poi si è operata una qualche concessione alla causa dell'integrazione europea. Il riferimento, com'è ovvio, è ai noti *Lissabon Urteil* e *Mangold Urteil*.

Con la prima pronuncia, in particolare, il Bundesverfassungsgericht (Tribunale Costituzionale tedesco) ha ripreso la teoria dei controlimiti, per il solo fatto di riaffermare la sovranità statale, tanto da porre un freno alle vicende dell'integrazione sovranazionale (cosa che invece avrebbe dovuto fare l'Italia ma non ha fatto, soprattutto nelle ultime vicende politico/economiche; NdA). Anche a tal proposito, viene spontaneo chiedersi come mai sia stato ritenuto necessario un tale impegno argomentativo, peraltro tradottosi in una splendida lezione di diritto costituzionale, tipica dei giudici costituzionali tedeschi. A parte queste considerazioni, viene ulteriormente da domandarsi se tali enunciazioni di principio avranno come seguito l'effettiva applicazione concreta della teoria in parola, cosa che finora non è stata. Sembra quasi che la storia si ripeta (ed anche un po' inutilmente...); ancora una volta, infatti, i controlimiti sono stati dichiarati, ma non praticati.

Inoltre, non è chi non veda come i controlimiti siano "figli" della distinzione tra potere costituente e poteri costituiti, teorica che ormai appare, almeno ad una parte della dottrina, superata nelle liberaldemocrazie, non potendosi neanche immaginare una revisione costituzionale che vada a colpire i principi fondamentali ed i valori ad essi sottesi (ed alla base delle stesse liberaldemocrazie). Peraltro, la natura dei controlimiti si coglie solo in un contesto e in una prospettiva caratterizzati da una rigida separazione tra gli ordinamenti, oggi soppiantati da una visione integrata, che connota lo "spazio europeo" ed il processo, ormai in fase avanzata, di unificazione del vecchio continente.

Infine, completa il quadro della situazione il dato secondo cui la Corte di giustizia non è mai stata ancora interpellata, al fine di eccepire la violazione, nei termini che si sono espressi, dell'art. 4 del Trattato; che questo possa accadere in un prossimo futuro ovviamente non è dato saperlo.

## Il diritto alla resistenza

Stante quanto enunciato nelle precedenti pagine, vorrei ora addentrarmi in un argomento i cui contenuti potrebbero servire come base per un ragionamento giuridico che riguarda la riappropriazione della Sovranità, sia nazionale che personale.

Secondo l'insigne costituzionalista ed accademico Costantino Mortati, il più grande costituzionalista dell'Italia repubblicana: "...La sovranità nazionale appare non già un'unità data, precostituita, indivisibile, bensì un'unità sempre in via di formazione attraverso un processo dialettico di contrasto tra parti contrapposte, legalizzato nel metodo democratico."

Il Mortati chiamava "coscienza costituente" quella che si sviluppava con logica conseguenza, nella "coscienza costituzionale", all'interno della quale la comunità di appartenenza deve possedere l'autonomia, la struttura e una validità di diritto, le quali devono per forza fondarsi sull'adesione di tutti i cittadini ad una sorta di "obbligazione politica", che si rispecchia in quella sancita dalla Carta Costituzionale. Questa "obbligazione" è da intendersi nell'accezione mediata dalla dottrina inglese, la quale implicitamente comprende da una parte l'idea del dovere morale di obbedienza del cittadino allo Stato, e dall'altra quella dello stato come realizzazione del "bene comune" (common good), inteso come principio della libertà.

È in questo fatto che risiede l'obbligo per lo Stato di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il libero sviluppo della personalità, verso una più ricca partecipazione alla vita della comunità. È mia opinione che questi siano valori profusi dai costituenti nella nostra Costituzione, ovvero, dopo avere interiorizzato una "coscienza costituente", avere saputo iniziare a formare una "coscienza costituzionale".

Avere la coscienza costituzionale non vuole dire solo questo, ma significa anche esercitare il diritto della sovranità popolare entro il perimetro della Costituzione. Infatti, il principio di sovranità popolare innerva l'intero ordinamento costituzionale, non esaurendosi affatto nel solo momento elettorale del voto per la rappresentanza parlamentare.

La sovranità popolare, pertanto, è da ritenersi un principio cardine delle democrazie liberali contemporanee in quanto su di esso vengono a fondarsi tutte le forme di partecipazione della cittadinanza, intendendo con esse non solo il voto ma anche i diritti fondamentali e libertà costituzionali.

Allo stesso modo, essa non si esaurisce certo nella rappresentatività, ma si abbevera alla sua fonte delle libertà e dei diritti con i quali il cittadino è il sovrano di sé stesso e nel loro esercizio si manifesta un'espressione permanente di sovranità popolare. È questa una visione che consente di concepire il popolo come sovrano nella Costituzione, in quanto unico destinatario della stessa, attraverso una forma di pluralismo costituzionale, dove il popolo – come singolo o come gruppo organizzato – assume un ruolo centrale all'interno del sistema costituzionale. Quindi, il contenuto della sovranità popolare è dato dall'insieme delle situazioni giuridiche costituzionali, che i cittadini sono competenti a esercitare singolarmente o in forma associata. Si ritiene che questo sia il modo storicamente adeguato al nostro tempo di riproporre il principio della sovranità popolare.

Seguendo il pensiero del Mortati, appare chiaro che la sovranità popolare si manifesta al di fuori degli schemi delle funzioni elettorali e referendarie, mediante la formazione spontanea di raggruppamenti che perseguono fini di politica generale, ovvero che assumono poteri di decisione politica, in vece degli organi preposti che trascurano o la esercitano in maniera non corretta.

Esistono in Italia due sovranità abbastanza complesse, quella del Popolo da una parte, e quella dello Stato-persona (o Stato-apparato) dall'altra. Quella che viene definita comunemente "società civile" influisce dall'esterno sulle scelte fatte dall'apparato. Pertanto, secondo questa logica, il Mortati asserisce che il coordinamento tra le due entità: Stato-comunità e Stato-persona, e tra quest'ultimo e le sue rispettive entità sovrane, in una democrazia sana, debba essere organizzato in modo tale che, nei casi di conflitto, sia la prima, ovvero il Popolo, ad avere il potere decisionale. La sovranità, peraltro, è attribuita ad ogni singolo cittadino come membro del Popolo, e non unicamente al Popolo nella sua totalità.

Appare quindi palese che in questo caso il popolo possa essere legittimato ad esercitare il proprio "diritto alla resistenza". È possibile che il "Comitato dei 75", nel corso dei propri lavori, non abbia contemplato questa possibilità? Da quanto lessi circa i lavori della Costituente, ciò fu proposto con la presentazione dell'art. 50 del Progetto, il quale recitava: "Quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino". Purtroppo, nella stesura finale, e dopo varie modifiche e contromodifiche, il testo è stato espunto dalla stesura finale, e non approvato dall'Assemblea poiché fu ritenuto inutile disciplinarlo come comportamento di fatto. A mio avviso e di molti insigni costituzionalisti, avrebbe meritato un'approfondita e meno frettolosa discussione. Probabilmente sull'esito negativo del voto del proposto art. 50, influirono motivazioni di opportunità politica ed una certa dose di confusione interpretativa tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione, sebbene tra i due termini vi siano invece profonde e sostanziali differenze: la rivoluzione tende al rovesciamento del regime politico; la resistenza mira alla conservazione del regime politico (deve essere però democratico; NdA), e quindi è uno strumento di garanzia per qualsiasi Stato. A titolo di cronaca, l'articolo 50 ebbe uno

strenuo difensore nell'allora deputato Aldo Moro.

Sempre secondo il Mortati, non importa se nella Costituzione il diritto alla resistenza non viene espressamente sancito con un articolo, pur se previsto nel Progetto. Infatti, se con il diritto di resistenza si assume la difesa dei valori "propri" della Costituzione, ha carattere e dignità giuridica.

Vediamo di chiarire il concetto giuridico di "resistenza", che non ha nulla a che vedere con la "Resistenza" al regime fascista durante il Secondo Conflitto Mondiale.

Il termine giuridico "resistenza" si ha quando si reagisce in modo forte alla violazione dei diritti e delle libertà costituzionali. Con questo, non si intende il contrastare od il contestare atti od inerzie, ma "semplicemente" di restaurare un "ordo iustitiae" che è stato violato, e pertanto la "resistenza" non è altro che il diritto dei singoli o di gruppi organizzati o addirittura di Organi dello Stato, od ancora di tutto il Popolo, ad opporsi con decisione all'esercizio arbitrario, o anche al non-esercizio conforme al diritto, del potere statale, ed in questo tende a tutelare i beni fondamentali della vita del singolo o della collettività. Pertanto, il diritto-dovere di resistenza è riconducibile ad un rapporto libertà-autorità, attraverso il quale si dirama la storia delle società umane e degli Stati dell'Occidente.

In questi ultimi anni sono nati molti movimenti di sovranità popolare, popoli sovrani ecc., alcuni senza nessun fondamento o basi giuridiche, ed io, a rischio di essere contestato, mi sento di dover precisare alcune cose in merito, anche per evitare che costoro, nell'enfasi delle loro idee seppur giuste e condivisibili, cadano in facili errori da non commettere assolutamente.

A costoro debbo francamente dire che non esiste un diritto di resistenza senza che esista una legge che i titolari di sovranità popolare sono tenuti a rispettare, e pertanto, se si viola questa legge, si legittima nei modi e nelle forme stabilite l'esercizio del diritto di resistenza. Va da sé che questo diritto non possa essere affermato se nello stesso tempo non si afferma l'esistenza di limiti e vincoli posti al potere statale. Nella storia del diritto, questo esercizio trova fondamento sia come teoria politica (legata ad altre, come visione generale della natura dello Stato) che come istituto del diritto, anche se in Italia questa dottrina è purtroppo di scarsa applicazione, trovando collocazione sul sindacato dei giudici e dei funzionari statali. Come già accaduto con l'esempio di arte giuridica applicata nel caso dei "controlimiti tedeschi", anche in questo caso i teutonici ci danno un'altra lectio magistralis. Infatti è proprio la Germania la terra in cui nasce il diritto alla resistenza.

Già nelle Costituzioni dei vari Länder tedeschi si trova codificato un diritto di resistenza, e nella Baviera del 1307 è già sancito il diritto alla resistenza dei ceti alla riscossione di imposte stabilite unilateralmente dal signore di quei territori. Ma non solo, tale diritto viene riconosciuto nel 1315 e rinnovato nel 1358 e nel 1429, sino alla costituzione per ceti della Baviera nel 1785. Ad esempio, la Costituzione dell'Assia del 1 dicembre 1946, art. 147 sancisce: "La resistenza contro l'esercizio contrario alla Costituzione del potere politico è diritto e dovere di ciascuno. Chi ha conoscenza della violazione della Costituzione, ha il dovere di perseguire penalmente il colpevole davanti alla Staatsgerichtshof. La legge stabilisce casi particolari." A seguire quella della Marca di Brandeburgo del gennaio 1947, e quella di Brema dell'ottobre dello stesso anno. Ma soprattutto c'è la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, che all'art. 20 c. 4, afferma: "Tutti i tedeschi hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l'ordinamento vigente, se non sia possibile alcun altro rimedio." Vi è inoltre da sottolineare che autorevoli costituzionalisti fanno risalire il riconoscimento giuridico del diritto alla resistenza alla Bolla d'Oro di Andrè II del 1222 ed al Capitolo 61 della Magna Charta inglese del 1225.

Oltretutto, questo diritto è riconosciuto espressamente anche nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 5 luglio 1776. Tornando al nocciolo della questione, ovvero al diritto di resistenza, si può affermare senza ombra di dubbio che nel Nostro Ordinamento giuridico vi sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale (ovvero quella del singolo individuo) di fronte al provvedimento illegittimo (od anche apparentemente tale) dell'Autorità e/o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. Sono pertanto da ricordare:

l'art. 4 del DLL nr. 288 del 1944;

l'art. 51 del Codice Penale;

l'art. 650 del Codice Penale;

la Legge 11.07.1978 nr. 382 per i militari, recante "norme di principio sulla disciplina militare.

In definitiva, anche se l'articolo 50 non fu accolto, abbiamo l'art. 54 della nostra Costituzione, che così si esprime: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (vale anche per i politici di governo; NdA). I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento." Pertanto appare cristallino che la resistenza collettiva si esercita mediante l'esercizio dei diritti di libertà, previsti e tutelati espressamente dalla Nostra Costituzione, così come ad esempio il diritto di manifestazione del pensiero, ex art. 21, che qualcuno ha pensato bene di voler stravolgere; ed il diritto allo sciopero, anche politico, ex art. 40 (anche questo vittima di tentativi di scardinamento). È lapalissiano che il diritto alla resistenza non può essere esercitato con forme violente, in quanto per difendere un diritto fondamentale, leso dall'esercizio arbitrario

di pubbliche funzioni, questo non possa ledere e sacrificare a sua volta altri diritti fondamentali, di pari o maggior rilevanza, in specie quello alla vita ed alla sicurezza delle persone.

In conclusione, questo lungo articolo non ha la pretesa e non vuole essere la chiave di volta per risolvere d'un colpo tutti i problemi che affliggono il Nostro Bel Paese, ma spero sia servito ai lettori affinché in questi tempi difficili possano "collegare i puntini", ed avere così una visione più definita di ciò che accade a livello giuridico in Italia ed in qualche Paese europeo, e possano fare così un lucido e sereno ragionamento su quali siano i veri valori sanciti dalla Nostra Carta costituzionale, che alcune correnti ideologiche cercano in tutti i modi di ridurre ad una carta straccia senza valore ed obsoleta, integrandola con articoli "nuovi" quand'anche abrogandone alcuni, ed in questo modo offendendo la memoria di quanti si sono immolati ed hanno sacrificato le loro vite e le loro famiglie perché Noi potessimo avere quel "meglio" che loro non hanno avuto né vissuto. Ricordo ai lettori la massima che dice "Ognuno è ciò che pensa di essere..." Il mio augurio in tal senso ed in occasione di questo Nuovo Anno, sperando che questo articolo sia servito per fare chiarezza su argomenti attuali, è che non pensiate mai di essere ciò che gli altri vogliono che siate, ma siate sempre e solo Voi stessi!



[ACQUISTA QUI](#)

[VISITA IL NOSTRO SHOP](#)